



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 167 del 19.06.2012**

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CONTRO I DECRETI DIRIGENZIALI N. 3403 DEL 18 APRILE 2012 E N. 3959 DELL'8 MAGGIO 2012, NEL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AVANTI IL T.A.R. LOMBARDIA AVVERSO IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1279 DEL 21 FEBBRAIO 2012 "VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PII AREE FALCK ED EX SCALO FERROVIARIO".

VERBALE

Il 19 giugno 2012 alle ore 09:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso per motivi aggiunti contro i decreti dirigenziali n. 3403 del 18 aprile 2012 e n. 3959 dell'8 maggio 2012, nel ricorso promosso dal Comune di Sesto San Giovanni avanti il T.A.R. Lombardia avverso il decreto dirigenziale n. 1279 del 21 febbraio 2012 "Valutazione di impatto Ambientale PII aree Falck ed ex scalo ferroviario".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a a proporre ricorso avanti il T.A.R. Lombardia per motivi aggiunti contro i decreti dirigenziali n. 3403 del 18 aprile 2012 e n. 3959 dell'8 maggio 2012, nel ricorso avente n. di ruolo 1277/2012 promosso dal Comune di Sesto San Giovanni avanti il T.A.R. Lombardia avverso il citato decreto dirigenziale n. 1279 del 21 febbraio 2012 "Valutazione di impatto Ambientale PII aree Falck ed ex scalo ferroviario".

2. di individuare già con il presente atto per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto in via congiunta e disgiunta l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e l'Avv. Guido Bardelli dello Studio Legale Amministrativisti Associati, con studio in Milano, via Visconti di Modrone 12, già incaricati per il ricorso principale, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Premesso che:

- In data 1.3.2012 è stato pubblicato sul BURL n. 9 il decreto dirigenziale n. 1279 del 21.2.2012 "Valutazione di impatto ambientale PII aree ex Falck ed ex scalo ferroviario", rispetto al quale pur condividendosi i rilievi complessivi della Regione sulla VIA, dall'esame del provvedimento erano emerse alcune prescrizioni, (es. ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3 della Relazione allegata al Decreto, ed in relazione ai contenuti di cui al paragrafi 5.3.2 e 5.4) che apparivano, obiettivamente, nella loro letterarietà e nella loro complessiva ed integrale portata viziate da illegittimità sotto vari profili.

Dato atto che erano state presentate due istanze per richiedere la lettura e l'interpretazione corretta delle valutazioni della VIA delle quali una del Comune di Sesto San Giovanni protocollata in data 6.3.2012 alla Direzione Regionale Energia Ambiente e reti della Regione Lombardia con la quale si richiedevano i necessari chiarimenti interpretativi in relazione al paragrafo 6.2. e segg. della relazione e la revisione del paragrafo 5.4.

- Rilevato che le istanze di riesame si rivolgono all'Ente Regionale, nell'esercizio dei generali poteri di autotutela e sono finalizzate a conseguire i necessari chiarimenti e gli effettivi intendimenti dell'Ente Regionale relativi al compendio in oggetto ma che alle stesse non era ancora stato dato alcun riscontro formale.

- Nelle more dei necessari chiarimenti si è pertanto profilata la necessità di escludere ogni ipotesi di decadenza, stante la decorrenza del termine di impugnazione della VIA, ed il rilievo del PII per il Comune di Sesto San Giovanni.

- Considerato che le prescrizioni di cui alla VIA, benché riferite alla fase esecutiva, avrebbero potuto tradursi in un giudizio in contrasto con la potestà pianificatoria comunale ed il PGT approvato con Deliberazione di CC n. 32 del 16.7.2009 e considerato altresì che i giudizi e le prescrizioni regionali, di cui ai summenzionati paragrafi, sarebbero stati soggetti anche ad ulteriori censure circa la loro coerenza, sia con il quadro programmatico regionale poiché ad es. contraddittori rispetto all'art. 28 delle NTA del vigente Piano Territoriale Regionale, (approvato con DCR n. VIII/951 del 19.1.2010) che con altri atti assunti in precedenza dalla Regione.

- Considerato altresì che il PII doveva essere approvato in via definitiva a breve e pertanto si rendeva necessario evitare che la deliberazione stessa potesse essere considerata illegittima ove l'interpretazione data al decreto VIA della Regione Lombardia fosse stata quella letterale.

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 20 aprile 2012 si è pertanto ritenuto di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso avanti il T.A.R. Lombardia avverso il citato decreto dirigenziale n. 1279 del 21 febbraio 2012 "Valutazione di impatto Ambientale PII aree Falck ed ex scalo ferroviario".

- A seguito delle citate istanze di riesame in via di autotutela formulate dall'Ente avverso il decreto dirigenziale già oggetto di impugnazione, la Regione Lombardia con decreto dirigenziale n. 3403 del 18 aprile 2012 ha ritenuto di confermare le disposizioni del decreto dirigenziale n. 1279 del 21.2.2012 "Valutazione di impatto ambientale PII aree ex Falck ed ex scalo ferroviario" per le motivazioni riportate nel documento denominato "Allegato A", integrato dal decreto dirigenziale n. 3959 dell'8 maggio 2012 con il quale il documento denominato "Allegato A" è stato approvato quale parte integrante e sostanziale del decreto dirigenziale n. 3403 del 18 aprile 2012.

- I sopracitati decreti dirigenziali n. 3403 del 18 aprile 2012 e n. 3959 dell'8 maggio 2012, nonostante il contenuto letterale dell'oggetto degli stessi li qualifichi meramente confermativi del precedente, entrambi sono invece da ritenersi nella sostanza integrativi, considerato anche che per l'emanazione degli stessi è stata compiuta una nuova istruttoria.

- Stante l'importanza dell'argomento oggetto dei citati decreti, da considerarsi solo formalmente confermativi del precedente e stante la portata delle possibili conseguenze nel caso che una mancata impugnazione degli stessi possa ritenersi un'acquiescenza a quanto da essi prescritto, si ritiene cautelativamente pertanto di proporre ricorso per motivi aggiunti contro i sopracitati decreti dirigenziali n. 3403 del 18 aprile 2012 e n. 3959 dell'8 maggio 2012, nel ricorso avente n. di ruolo 1277/2012 promosso dal Comune di Sesto San Giovanni avanti il T.A.R. Lombardia avverso il citato decreto dirigenziale n. 1279 del 21 febbraio 2012 "Valutazione di impatto Ambientale PII aree Falck ed ex scalo ferroviario".

- Considerato che dopo attenta valutazione, vista la particolare delicatezza e rilevanza della materia, l'incarico per la proposizione del ricorso al TAR Lombardia sezione di Milano per l'impugnazione del decreto dirigenziale n. 1279 del 21.2.2012 "Valutazione di impatto ambientale PII aree ex Falck ed ex scalo ferroviario" è stato conferito in via congiunta e disgiunta agli Avv. Giovanni Mariotti con studio Milano, L.go. Schuster 1, e all'Avv. to Guido

Bardelli dello Studio Legale Amministrativisti Associati, con sede in Milano, via Visconti di Modrone 12 eleggendo domicilio presso quest'ultimo, si ritiene opportuno per una necessaria coerenza nella difesa, conferire agli stessi l'incarico anche per la proposizione dei motivi aggiunti.

- Si consideri altresì che le ridotte dimensioni dell'avvocatura comunale, già impegnata in numerose altre procedure, e la necessità di integrare le competenze interne in ragione della complessità della questione -sono richieste competenze specialistiche anche in materia di diritto ambientale e di diritto urbanistico- giustifica il ricorso a strutture esterne.

Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà assunto l'atto d'incarico formale e l'occorrente impegno di spesa, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 18 giugno 2012.

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Piamonte)